



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 21/01/2016

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA 11 gennaio 2016, n. 2

Esecuzione sentenza del T.A.R. Puglia - Bari Sezione I n. 2729/2009 del 18.11.2009, relativa al ricorso n. 2097/2011 R.G., proposto dalla Società Tozzi Green S.p.A. (già TRE SpA Tozzi Renewable Energy), contro la Regione Puglia in relazione all'istanza di autorizzazione unica, di cui all'art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica situato nel Comune di Lucera (FG) in località "Montaratro, Ripatetta", di potenza pari a 33 MW. Rilascio Autorizzazione Unica.

IL COMMISSARIO AD ACTA

L'anno 2016, il giorno 11 del mese di gennaio, l'ing. Vincenzo GUERRA, Dirigente del Settore "Urbanistica, Assetto del territorio, Ptcp, Paesaggio, Genio civile e Difesa del suolo" della Provincia B.A.T., nominato Commissario ad acta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari, Sezione I, con Ordinanza n. 1679/2013 del 13 dicembre 2013 per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 18 novembre 2009, n. 2729, in accoglimento del ricorso n. 2097/2011 proposto da TRE S.p.A. Tozzi Renewable Energy, nel seguito Tozzi Green S.p.A., giusta comunicazione dell'8/01/2016 acquisita in atti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Macchione, Mario Buccello e Simona Viola, con domicilio eletto presso l'avv. Giuseppe Macchione in Bari, alla via F. Crispi N.6, contro la Regione Puglia e Provincia di Foggia, per provvedere entro un termine di 120 (centoventi) giorni dalla notifica, o comunicazione in via amministrativa, della predetta ordinanza, in luogo della Regione Puglia in relazione all'istanza di autorizzazione unica, di cui all'art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolicasituato nel Comunedì Lucera (FG) in località "Montaratro, Ripatetta", di potenza pari a 69 MW, in esecuzione del mandato conferitogli, ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO che

- con nota acquisita al prot. 38/8490 del 28/07/2008, la Società TRE S.p.A. Tozzi Renewable Energy, presentava istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica pari a 141 MW (n.47 aerogeneratori) da realizzare nel Comune di Lucera (FG) in località "Montaratro, Ripatetta" ed in data 28/07/2008, istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi della L.R. n.11/2001 e ss.mm.ii. presso il Servizio Ambiente della Provincia di Foggia;
- la Società proponente, in data 3 settembre 2009, presentava ricorso presso il TAR Puglia sede di Bari al fine di ottenere l'accertamento del silenzio della Regione Puglia, in ordine all'istanza per il rilascio

dell'Autorizzazione Unica, accolto con sentenza n.2729 del 18/11/2009, con la quale si dichiarava l'obbligo della Regione Puglia di dar corso alla procedura di Autorizzazione Unica

- La stessa Società presentava inoltre ricorso al TAR Puglia contro la Provincia di Foggia per il riconoscimento del silenzio, serbato dalla stessa in ordine all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, accolto con Sentenza n.2730 del 18/11/2009, ed a seguito della quale il Servizio Ambiente provinciale emanava la Determina n.3597 del 03/11/2009 con la quale l'intero progetto veniva assoggettato alle procedure di VIA, come riconfermato dallo stesso Servizio Ambiente con Determina n. 892 del 23/03/2010 in esito alla sospensione dell'efficacia del primo provvedimento ed il connesso riesame dell'istanza disposto dal TAR Puglia, con Ordinanza n.89 del 28/01/2010 a seguito di impugnativa presentata dalla TRE S.p.A.;

- In ottemperanza alla succitata Sentenza n.2729/09, l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.434 del 12/01/2010, invitava la Società ad ottemperare a quanto previsto dall'art.4 della L.R. n.31/2008 per garantire la regolare prosecuzione dell'iter amministrativo, alla quale è stato dato riscontro con nota acquisita al prot. n.9459 del 22/07/2011;

- Nelle more del procedimento autorizzatorio di che trattasi, interveniva la DGR n. 3029/2010 la cui subentrata disciplina trovava applicazione anche all'iniziativa progettuale de quo posto che alla data del 31.12.2010 la stessa non aveva ottenuto i prescritti pareri ambientali;

- In data 02/05/2011, la Società procedeva all'adeguamento telematico dell'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n.3029/2010 e successivamente, a seguito della richiesta dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche di cui alla nota prot. 3978 del 26/04/2012, integrando la stessa in data 25/05/2012;

- Sempre in data 02/05/2011, la medesima Società proponente si adeguava alla succitata Determina n.892/2010 della Provincia di Foggia predisponendo lo studio di impatto ambientale e presentando istanza di VIA e di Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto ridimensionato a n.23 aerogeneratori della potenza unitaria di 3 MW per una potenza complessiva di 69 MW;

- la stessa Società provvedeva inoltre alle misure di pubblicità pubblicando sul BURP n. 86 del 1/06/2011 e sul quotidiano "PUGLIA" del 17/05/2011 l'avviso di avvenuto deposito, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 11/01 e D.G.R. n. 304/20006 e s.m.i.;

- la Società proponente, in data 28/11/2011, presentava ricorso presso il TAR Puglia al fine di ottenere l'esecuzione della succitata Sentenza n.2729 del 18/11/2009, richiedendo al contempo la nomina di un Commissario ad Acta;

- con nota prot. n. 3884 del 24/04/2012, il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, provvedeva a convocare una riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 14.06.2012;

- nella riunione della Conferenza di Servizi di cui sopra venivano acquisiti i pareri/note di seguito indicati:

- Nota della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia - prot. n.10478 del 09/08/2011;

- Nota della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia - prot. n.8381 del 14/06/2012;

- Nota fax del Comando in Capo al Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - prot. n.23054 del 06/06/2012;

- Nota della Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - prot. n.11187 del 24/08/2011;

- Nota della Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto - prot. n.7430 del 13/06/2012;

- Nota fax SNAM Rete Gas S.p.A. del 12/06/2012;

- Nota fax dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. n. 7165 del 12/06/2012;

- Nota di TERNA S.p.A. - prot. n.1819 del 04/06/2012;

- Nota del Consorzio di Bonifica della Capitanata - prot. 10585 del 13/06/2012;

- Nota della Società Margherita del 24/05/2012;

- Nota della Società Eolica Italiana dell'11/06/2012;

- Parere del Comune di Lucera e modulo - parere integrativo;
- Modulo - parere della Società TRE S.p.A.;
- con nota prot. n.6251 del 28/06/2012 il Servizio Energia, vista la perdurante inerzia da parte della competente Autorità ambientale in ordine all'istanza di V.I.A., in esercizio del potere sostitutivo previsto dalla D.G.R. n.35/2007, rimetteva il procedimento alla Presidenza della Giunta Regionale al fine di provvedere all'adozione della determinazione sostitutiva;
- con nota prot. n. 6894 dell'11/07/2012, il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo trasmetteva alle Amministrazioni invitate copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 14.06.2012;
- nella perdurante inerzia dell'Amministrazione Regionale interveniva la sentenza n. 567/2012 del 14 marzo 2012 con la quale il TAR Puglia - Bari, Sez. I, in accoglimento del ricorso n. 2097/2011 proposto da TRE S.p.A. Tozzi Renewable Energy, nominava l'ing. Antonio Ruggieri, Dirigente a riposo del Settore Ecologia e ambiente della Provincia di Taranto, quale Commissario ad acta per l'esecuzione della predetta sentenza n. 2729/2009;
- Con Ordinanza n. 758/2012 del 23/04/2012 il TAR Puglia - Bari, Sez. I, preso atto della mancata accettazione dell'incarico da parte del commissario designato, procedeva alla relativa sostituzione, nominando quale commissario ad acta il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Puglia e la Basilicata, il quale con nota 4783 del 27/04/2012 delegava l'ing. Maurizio di Monte, funzionario del Provveditorato;
- Con Ordinanza n. 1349/2013 del 3/10/2013, il TAR Puglia - Bari, Sez. I, chiariva che i compiti attribuiti al commissario ad acta con la predetta ordinanza n. 758/2012 devono essere intesi nel senso di comprendere tutte le attività e gli adempimenti procedurali necessari al fine di dare completa esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza n. 2729/2009, ivi inclusa l'adozione della determinazione di V.I.A.;
- Con Ordinanza n. 1679/2013 del 13/12/2013 il TAR Puglia - Bari, Sez. I, preso atto dell'impossibilità rappresentata dal Commissario delegato di portare a termine l'incarico, procedeva alla relativa sostituzione, nominando lo scrivente quale Commissario ad acta per l'esecuzione della predetta sentenza n. 2729/2009 al fine di porre in essere tutte le attività e gli adempimenti procedurali necessari, ivi inclusa l'adozione della determinazione di V.I.A., come chiarito - su istanza di parte ricorrente - con la precedente ordinanza della Sezione unica n. 1349/2013;
- con nota prot. n. 977 del 07/02/2014, lo scrivente, a seguito dell'insediamento avvenuto in data 24/01/2014 e nel corso del quale veniva accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione regionale in merito all'esercizio del potere sostitutivo in ordine all'istanza di V.I.A., procedeva con la convocazione della seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 18.02.2014, incaricando l'ARPA Puglia, nella sua qualità di organo tecnico, di fornire il necessario supporto in ordine alla predetta istanza di V.I.A. ed invitando le Amministrazioni titolari dei pareri ambientali pertinenti nell'ambito del predetto procedimento ambientale ad esprimersi sull'eshaustività della documentazione utile ai fini dell'espressione dei pareri di rispettiva competenza;
- nella riunione della Conferenza di Servizi del 18.02.2014, assenti tutti gli Enti invitati, pervenivano le seguenti note/pareri:
 - Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici - prot. n.2156 del 17/02/2014;
 - Soprintendenza Beni Archeologici della Puglia - prot. n.1944 del 17/02/2014;
 - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e Canale d'Otranto - prot. n.6294 del 14/02/2014;
 - ASL di Foggia - prot. n.14302 del 18/02/2014;
 - AdB della Puglia - prot. n.2018 del 17/02/2014 che rimanda alla nota prot. n. 7155/2012 (parere finale favorevole reso nell'ambito della procedura di VIA in capo al competente Ufficio della Provincia di Foggia);

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata - prot. n.2903 del 18/02/2014;
riscontrate dalla Società proponente così come riportato nel verbale della stessa Conferenza dei Servizi;
- Nel corso della stessa Conferenza dei Servizi del 18/02/2014, in merito all'incarico attribuito ad Arpa Puglia in qualità di organo tecnico per l'espletamento della procedura di VIA, la TRE S.p.A. facendo rilevare l'assenza della stessa Agenzia alla conferenza, richiedeva l'applicazione del disposto dell'art. 14 ter, comma 4 della Legge n. 241/1990 procedendo a far eseguire ad altri enti pubblici l'istruttoria tecnica necessaria al fine dell'assunzione delle determinazioni finali in materia di V.I.A.;
- Con nota prot. n. 1284 del 21/02/2014 gli esiti della predetta seduta di cui al verbale redatto in pari data, venivano trasmessi agli enti invitati;
- con nota prot. n. 1682 del 10/03/2014, lo scrivente, acquisita con nota del 03/03/2014 la disponibilità da parte dell'Università "La Sapienza" di Roma - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) e previa accettazione dei relativi oneri da parte della Società proponente formulata con nota del 06/03/2014, con riserva di ripetizione in capo alle amministrazioni inadempienti, incaricava la stessa Università nella sua qualità di soggetto pubblico competente in materia di VIA, a fornire il necessario supporto al Commissario ad acta, effettuando le necessarie valutazioni tecniche anche in relazione alle previsioni della D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012, con relativi oneri posti in capo al soggetto proponente;
- con la stessa nota prot. n. 1682 del 10/03/2014 si invitavano altresì le Amministrazioni titolari dei pareri ambientali pertinenti nell'ambito del predetto procedimento ambientale ad esprimersi sugli aspetti di rispettiva competenza, restando ulteriormente acquisito il parere espresso dal Comune di Lucera con nota prot. n. 7796 del 18/02/2014 in atti al prot. n. 1364 del 26/02/2014;
- con nota del 02/04/2014, in ritardo rispetto a quanto indicato dallo scrivente con precedente nota prot. n. 1686 del 10/03/2014 a causa di un disguido nell'operazione di download del progetto in valutazione dal portale www.sistema.puglia.it, l'Università La Sapienza trasmetteva alla TRE SpA apposita richiesta di integrazioni;
- tale documentazione integrativa, veniva ricevuta dall'Università "La Sapienza" di Roma - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) in data 26/05/2014;
- Con nota prot. n. 512 del 23/07/2014 l'Università "La Sapienza" di Roma - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) rassegnava il proprio parere, favorevole con prescrizioni, alla compatibilità ambientale dell'intervento in progetto;
- con nota prot. n. 4603 del 25/08/2014, lo scrivente procedeva con la convocazione della seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 09/09/2014, successivamente rinviata su richiesta della società proponente al 3/10/2014;
- nella riunione della Conferenza di Servizi del 3/10/2014, presente la sola Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, venivano acquisiti i seguenti pareri:
 - Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - prot. n. 10984 del 09/09/2014;
 - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - prot. n. 10184 del 02/10/2014;
 - Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 10737 del 05/09/2014;
 - Comando Provinciale VV.FF. di Foggia - prot. n. 8066 del 09/09/2014;
 - TERNA Rete Italia SpA - prot. n. 9956 del 02/09/2014;
 - Comando Marittimo Sud - prot. n. 19044 del 17/09/2014;
 - SNAM Rete Gas SpA - prot. n. 251 del 02/10/2014.
- riscontrate dalla Società proponente così come riportato nel verbale della stessa Conferenza dei Servizi;
- Con nota prot. n. 5560 del 14/10/2014 gli esiti della predetta seduta di cui al verbale redatto in pari data, venivano trasmessi agli enti invitati;
- Con determinazione n. 1 del 11/11/2014, veniva espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale esclusivamente per gli aerogeneratori denominati 07, 08, 12, 13, 16, 18, 32, 35, 37, 40 e 45 nel rispetto delle prescrizioni indicate nei pareri di seguito riportati:

a) Università "La Sapienza" di Roma - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) - prot. n. 512 del 23/07/2014;

b) AdB della Puglia - prot. n.7155 del 12/06/2012;

c) Comune di Lucera - prot. n. 7796 del 18/02/2014;

- Con nota prot. n. 6460 del 4/12/2014, ai fini del proseguo istruttorio, si invitava la Società proponente ad adeguare la documentazione a corredo dell'istanza di Autorizzazione Unica alla luce della D.D. n. 1/2014 ed a trasferirla sul portale telematico www.sistema.puglia.it, nell'apposita sezione "Conferenza di Servizi - Da integrare", entro il termine di 60 giorni;

- Il predetto termine veniva successivamente prorogato, su richiesta della Società proponente, sino al 16/05/2015;

- Con nota del 13/05/2015 inviata a mezzo PEC, la Società comunicava di aver provveduto al deposito sul portale telematico del progetto adeguato al predetto giudizio di compatibilità ambientale espresso con precedente determinazione n. 1 del 11/11/2014;

- con nota prot. n. 2401 del 27/05/2015, lo scrivente procedeva con la convocazione della seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 16/06/2015;

- nella riunione della Conferenza di Servizi del 16/06/2015, assenti tutti gli Enti invitati, pervenivano le seguenti note/pareri:

- Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici - prot. n. 32760 del 10/12/2014

- SNAM Rete Gas SpA - prot. n. 317 del 19/12/2014

- Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 8161 del 12/06/2015;

- Regione Puglia - Servizio Foreste - prot. n. 13596 del 29/05/2015;

- SNAM Rete Gas SpA - prot. n. 137 del 12/06/2015

- Arpa Puglia DAP Foggia - prot. n. 33834 del 15/06/2015

- Consorzio di Bonifica della Capitanata - prot. n. 11296 del 16/06/2015

- Terna Rete Italia datata 28.05.2015

rispetto ad alcune delle quali lo scrivente richiedeva alla Società proponente di fornire adeguato riscontro, così come riportato nel verbale della stessa Conferenza dei Servizi;

- Sempre nel corso della riunione del 16/06/2015, lo scrivente disponeva in capo al Servizio Energia per mezzo del funzionario P. Ind. Felice Miccolis, risultato assente nonostante l'invito a partecipare alla riunione, l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 11, comma 2, DPR 327/01 (comunicazione avvio di procedimento ai soggetti proprietari delle aree interessate al progetto);

- Con nota prot. n. 2790 del 23/06/2015 gli esiti della predetta seduta di cui al verbale redatto in pari data, venivano trasmessi agli enti invitati, con la precisazione che, trattandosi di intervento per il quale è stato già rilasciato il relativo provvedimento in materia di valutazione di impatto ambientale, trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del verbale, sono da intendersi acquisiti favorevolmente i pareri degli Enti ed Uffici, assenti alla Conferenza di Servizio ancorchè convocati, che non abbiano espresso il proprio parere, dandosi atto della circostanza nella determinazione di autorizzazione di cui in oggetto;

- Nel termine di cui sopra pervenivano le seguenti note/pareri:

- Marina Militare - Comando Marittimo Sud - prot. n. 23406 del 29/06/2015

- Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 9089 del 1/07/2015;

- Ministero dello Sviluppo Economico - prot. n. 86201 del 03/07/2015;

- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici - prot. n.132 del 3/07/2015;

- Segretariato Regionale della Puglia MIBACT - prot. n. 2867 del 17/07/2015;

- Con nota acquisita al prot. n. 3004 del 6/07/2015, la Ditta ha trasmesso copia di estratto di un quotidiano nazionale e di un quotidiano locale sui quali è stato pubblicato l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;

- i Comuni di Lucera e Troia hanno effettuato l'affissione all'albo pretorio dell'avviso di avvio del procedimento e non sono pervenute nei termini di legge osservazioni come attestato dal competente

Servizio Regionale con nota prot. n. 4190 del 19.10.2015 ad integrazione e rettifica della precedente nota prot. n. 3841 del 28.09.2015;

Considerato che:

- alla luce della precedente nota prot. n. 2790 del 23/06/2015, risultano complessivamente positivi i pareri espressi dagli Enti chiamati a partecipare al procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta, sulla base del criterio della prevalenza espresso dall'art. 14 ter comma 6 bis della L. n. 241/1990;
- in riscontro alla nota prot. n. 4240 del 22/10/2015 con la quale è stata comunicata la conclusione positiva del procedimento, pervenivano la nota di diffida alla conclusione favorevole del procedimento da parte della Società Margherita s.r.l. datata 26/11/2016 e quella di richiesta di revoca della stessa conclusione da parte del Segretariato Regionale per la Puglia del MIBACT prot. n. 8417/SR del 4/11/2015, entrambe trasmesse alla Società proponente rispettivamente con note prot. n. 4380 del 30/10/2015 e prot. n. 4913 del 27/11/2015;
- con note prot. nn. 5230 e 5231 del 15/12/2015, condivise e fatte proprie le osservazioni della Società inviate, in riscontro alle predette comunicazioni, rispettivamente con note prot. n. 328/15/TR/MF-adn del 4/11/2015 e prot. n. 344/15/TR/FS-adn del 3/12/2015, lo scrivente procedeva a trasmetterle alla Società Margherita s.r.l. ed al Segretariato Regionale per la Puglia del MIBACT, confermando altresì la conclusione favorevole del procedimento;
- con la predetta nota prot. n. 4240 del 22/10/2015 si invitava la TRE S.p.A. Tozzi Renewable Energy alla sottoscrizione dell'atto Unilaterale d'Obbligo di cui all'art. 4 della D.G.R. n. 3029/2010, previo versamento degli oneri di monitoraggio, ed a trasmettere n. 3 copie del progetto definitivo adeguato a tutti i predetti pareri acquisiti nel corso delle Conferenze di Servizi tenute dallo scrivente;
- in data 6/11/2015, giusta nota prot. n. 329/15/TR/FS-ab del 4/11/2015, la Tozzi Renewable Energy S.p.A. provvedeva a depositare n. 3 copie del progetto definitivo adeguato a tutti i predetti pareri acquisiti nel corso delle Conferenze di Servizi tenute dallo scrivente unitamente all'attestazione del versamento degli oneri di monitoraggio di cui al punto 3.25 della D.G.R. 35/2007;
- In data 12/11/2015, presso l'Ufficio Energie Rinnovabili, la Tozzi Renewable Energy S.p.A. ha sottoscritto l'Atto Unilaterale d'Obbligo predisposto dall'Ufficio, repertoriato al n. 17814 del 17/11/2015;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di rilasciare l'autorizzazione unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs 387 del 29/12/2003 per la realizzazione e l'esercizio delle seguenti opere:

- costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituita da 11 aerogeneratori, con potenza complessiva di 33 MW;
- sottostazione di trasformazione AT/MT in agro di Troia;
- rete elettrica di collegamento tra i singoli aerogeneratori e di collegamento tra l'impianto e la sottostazione di trasformazione nonché fra quest'ultima e l'esistente Stazione Elettrica in località "Monsignore";

Ai sensi dell' art. 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società TRE S.p.A Tozzi Renewable Energy, ora Tozzi Green S.p.A., deve presentare all'autorità competente al rilascio dell' autorizzazione unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'allegato 5 dello stesso D.M n. 161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

DATO ATTO altresì dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. tali da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti in relazione al procedimento espletato;

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs n. 387/2003 e ss.mm.ii.;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 12 novembre 2015 dalla società Tozzi Renewable Energy S.p.A.;

VISTA l'Ordinanza del T.A.R. Puglia - Bari, Sezione I, n. 1679/2013;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Tozzi Green S.p.A. (già TRE S.p.A Tozzi Renewable Energy), con sede legale in Mezzano (RA) alla Via Brigata Ebraica n. 50, dell'Autorizzazione Unica di cui ai comma 3 e dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 relativamente alla costruzione ed esercizio:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituita da 11 aerogeneratori, con potenza complessiva di 33 MW ed esattamente gli aerogeneratori aventi le seguenti coordinate:

Aerogeneratore n. X Y

WTG 7 525522,4 4585147,9

WTG 8 525870,4 4585203,9

WTG 12 526213,4 4585737,9

WTG 13 526513,4 4586135,9

WTG 16 526648,4 4586791,9

WTG 18 527273,4 4586755,9

WTG 32 533684,4 4588864

WTG 35 533455,7406 4589639

WTG 37 534146,3311 4589871

WTG 40 536460,3 4590156

WTG 45 537550,3 4589971

- sottostazione di trasformazione AT/MT in agro di Troia;
- rete elettrica di collegamento tra i singoli aerogeneratori e di collegamento tra l'impianto e la sottostazione di trasformazione nonché fra quest'ultima e l'esistente Stazione Elettrica in località "Monsignore";

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma3, del D.Lgs, 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Tozzi Green S.p.A. (già TRE S.p.A Tozzi Renewable Energy) nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi i cui pareri sono stati ritenuti prevalenti, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici; esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Inoltre non essendo emerse indicazioni nell'ambito della Conferenza di Servizi, dovranno essere definite tra la Società ed il Comune di Lucera, prima dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento, le misure compensative di carattere non meramente patrimoniale, in armonia con la disciplina dettata dal DM 10.09.2010, anche in ragione della disponibilità già manifestata dalla stessa Società con la predetta nota prot. n. 329/15/TR/FS-ab del 4/11/2015.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni 20 per le opere a carico della società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Con la presente Autorizzazione Unica si procede inoltre a dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico,

nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art.12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n, 387.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di inizio lavori deve depositare presso la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'innovazione:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore ad euro 50 per ogni KW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore ad euro 50,00 per ogni KW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei centottanta giorni sopraindicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c), e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia, Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione mentre quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sano fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere

previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto Unilaterale d'Obbligo.

Art. 9)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 ed è quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

Art. 10)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia a urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico- edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell' art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 11)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell' avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica

su un quotidiano a diffusione locale e su uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs n. 81/08 ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;

a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

• La società è-obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all' art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall' appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo al capitale sociale delle imprese affidatane, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 12)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 13)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il presente atto, composto da n. 12 fascie, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Manda al Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo per l'esecuzione di quanto disposto oltreché per gli adempimenti di competenza.

Il Commissario ad ACTA

Ing. Vincenzo Guerra

